

**Circolare "Giugno 2013"**

**Data: 12 Giugno 2013**

**Indice**

<b>Le novità di Giugno 2013</b>	
Decreto c.d. "Energia"	
- Proroga dei bonus per la ristrutturazioni edilizia 50%	Pag.2
- Detrazione per lavori di riqualificazione energetica	Pag.3
Novità	
- Versamenti di giugno prorogati all'8 luglio	Pag.5
- Le novità del decreto "sblocca debiti"	Pag.6
- Dilazione delle somme iscritte a ruolo - Nuove regole Equitalia per gli importi fino a € 50.000,00	Pag.6
- Bloccati i pignoramenti diretti su stipendi e pensioni	Pag.8
- Novità in materia di versamento dell'IMU per il 2013	Pag.9
- Nuovo redditometro	Pag.11
- Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi	Pag.12
- Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo PEC entro il 30.6.2013	Pag.13
- Soggetti che svolgono l'attività di mediatore, di agente o rappresentante di commercio	Pag.15

**Le novità**

Con la pubblicazione sulla G.U. 5.6.2013, n. 130, è entrato in vigore, a decorrere dal 6.6.2013, il DL n. 63/2013, Decreto c.d. "Energia", avente l'obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nonché di "favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici" al fine di recepire la Direttiva comunitaria 19.5.2010, n. 2010/31/UE.

Tale Decreto prevede, tra l'altro:

- la proroga al 31.12.2013 della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (ovvero al 30.6.2014 se relative ad interventi su parti comuni dei condomini), nonché l'aumento della stessa dal 55% al 65% per le spese relative ai lavori effettuati dal 6.6 al 31.12.2013 (o 30.6.2014 su parti comuni dei condomini);
- la proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l'estensione della stessa alle spese sostenute per l'acquisto di mobili.

## **Proroga dei bonus per la ristrutturazioni edilizia (50%)**

*Art. 11 DL n. 83/2012*

Dal 2012, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta a regime nell'ambito dell'art. 16-bis, TUIR.

L'art. 11 del citato DL n. 83/2012 ha disposto l'incremento di tale detrazione dal 36% al 50% nonché del limite massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000 relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.

Come accennato, l'art. 16, DL n. 63/2013 proroga l'agevolazione nella medesima misura fino al 31.12.2013 ed estende la stessa ad ulteriori spese sostenute nell'ambito degli interventi effettuati.

### **PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE**

Per effetto della modifica apportata dal DL in esame al citato art. 11, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare. La stessa ritornerà al 36% con il limite di € 48.000 dall'1.1.2014.

La detrazione in esame è riconosciuta:

- per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- in 10 quote annuali di pari importo.

### **ESTENSIONE DELL'AGEVOLAZIONE ALL'ACQUISTO DI ARREDI**

Il Decreto in esame prevede al comma 2 del citato art. 16 che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Di fatto, quindi, la detrazione IRPEF del 50% è estesa alle spese per l'acquisto di mobili e:

- spetta su un importo massimo di spesa di € 10.000;
- è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo.

Considerato che il citato comma 2 estende l'ambito applicativo della nuova detrazione per i mobili ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione per gli interventi di recupero, non intervenendo quindi sull'art. 16-bis, TUIR, e posto il riferimento alla misura del 50%, si ritiene che la stessa spetti esclusivamente per le spese sostenute fino al 31.12.2013 e non operi quindi a regime.

Inoltre, tenuto conto che l'agevolazione in esame risulta analoga a quella introdotta dal DL n. 5/2009 (pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di "beni" finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero), si ritengono validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.7.2009, n. 35/E e pertanto:

- non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa, al fine di individuare il limite massimo agevolabile (€ 10.000);
- nel caso di spese per arredo relative a più immobili oggetto di "ristrutturazione", la detrazione spetta su un importo massimo di spesa non superiore a € 10.000 con riferimento a ciascuna unità abitativa.

Si ritiene che anche per la detrazione in esame debbano essere rispettati i requisiti formali richiesti per la detrazione "principale" e pertanto il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario/postale.

Va evidenziato che le condizioni per poter beneficiare della "nuova" detrazione sono sostanzialmente 2:

1. l'esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio;
2. l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento di cui sopra.

### **1. Esecuzione di un intervento di recupero**

Per poter beneficiare della detrazione del 50% in esame è innanzitutto necessario che l'immobile al quale sono destinati i mobili sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%. Di conseguenza la detrazione non spetta per i soli acquisti di mobili, "svincolati" da ulteriori interventi.

Si ritiene che, analogamente a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 35/E e nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E relativamente alla previgente disposizione, anche nel caso di specie:

- non sia sufficiente che l'intervento rientri tra quelli per i quali è potenzialmente detraibile il 50% ma sia necessario

fruire realmente della detrazione e quindi assolvere a tutti i relativi adempimenti (pagamento con bonifici, esposizione dei dati nel mod. UNICO, ecc.);

- non necessariamente le spese per i lavori di recupero devono essere sostenute prima di quelle dell'arredo. In altre parole, è possibile beneficiare della detrazione del 50% sulle spese di acquisto dei mobili anche qualora le stesse siano sostenute prima delle spese di "ristrutturazione", purché i lavori siano iniziati antecedentemente.

A tale proposito si evidenzia che la norma non contiene alcun riferimento alla data in cui i lavori devono essere iniziati al fine di poter usufruire dell'ulteriore detrazione in esame e pertanto se gli stessi possano avere avuto inizio anteriormente al 6.6.2013. Considerato che l'ulteriore detrazione è collegata alla proroga della misura 50%, la stessa dovrebbe essere applicabile per gli acquisti di mobili collegati a lavori iniziati dal 26.6.2012;

- rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei mobili;
- qualora non vi sia coincidenza tra l'intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l'ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione;
- qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l'arredo della stessa abitazione, quest'ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi. Infatti, la detrazione per i mobili è considerata aggiuntiva a quella per la ristrutturazione.

## 2. Beni agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero.

Rispetto alla previgente disciplina, ora non sono agevolabili gli acquisti di elettrodomestici, televisori e computer.

Dovrà essere chiarito se, in caso di acquisto di mobili che includono elettrodomestici (si pensi al caso della cucina completa di forno, frigorifero, lavastoviglie, ecc.), sia necessario scomputare tali beni. Ciò, infatti, potrebbe essere di difficile effettuazione, considerato che spesso il prezzo è complessivo, senza distinzione delle varie componenti che costituiscono il mobile.

### **Detrazione per lavori di riqualificazione energetica (55-65%)**

*Art. 14 DL n. 83/2012*

Come noto, il DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", ha prorogato la detrazione IRPEF / IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1.2013 – 30.6.2013, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Ora, come sopra accennato, l'art. 14 del Decreto in esame proroga ulteriormente tale detrazione, prevedendo che la stessa spetti nella misura incrementata del 65%.

La detrazione nella nuova misura del 65%:

- spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dal citato art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, con esclusione delle spese relative:
  - agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
  - alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- spetta per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2013, nonché per quelle sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2014 su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Rispetto alla bozza del Decreto, la versione definitiva prevede la decorrenza della misura maggiorata della detrazione dalla data di entrata in vigore del DL n. 63/2013 anziché dall'1.7.2013; pertanto, per i pagamenti effettuati dal 6.6.2013 è già possibile usufruire della detrazione nella nuova maggiore misura ancorché gli stessi si riferiscano a lavori iniziati prima di tale data;

- è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo.

Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d'impresa, in generale, ciò significa che la detrazione del 65% potrà essere fruita:

- dalle persone fisiche "private" e dai lavoratori autonomi, anche per le spese pagate (principio di cassa) dal 6.6 al 31.12.2013 (30.6.2014);
- dalle imprese / società per le spese di competenza dell'intero 2013 (e, eventualmente, del 2014, fino al 30.6), inerenti l'esercizio dell'attività;

relative alla realizzazione degli interventi agevolati di risparmio e riqualificazione energetica.

Va evidenziato che il comma 3 del citato art. 14 prevede l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 24, Legge n. 244/2007 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e pertanto è confermata la soglia massima di detrazione spettante. Considerato l'aumento della detrazione dal 55% al 65%, di fatto si riduce il limite massimo di spesa agevolabile. Così, ad esempio, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346), posto che la detrazione spetta per un ammontare massimo di € 60.000, il limite massimo di spesa agevolabile passa da € 109.090,91 (60.000 / 55%) a € 92.307,69 (60.000 / 65%).

INTERVENTI AGEVOLABILI	DETRAZIONE MASSIMA	DALL'1.01.2012 AL 5.06.2013	DAL 6.06.2013 AL 31.12.2013(*)
		DETRAZIONE 55% (SPESE MASSIMA)	DETRAZIONE 65% (SPESE MASSIMA)
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008.	€ 100.000	€ 181.818,18	€ 153.846,15
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica.	€ 100.000	€ 109.090,91	€ 92.307,69
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. È esclusa l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici).	€ 60.000	€ 109.090,91	€ 92.307,69
Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e dal 2012 di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle.	€ 30.000	€ 54.545,45	€ 46.153,85 (**)

(\*) 30.6.2014 per interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio.

(\*\*) Non è agevolabile la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia ovvero di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di

### ***Versamenti di giugno prorogati all'8 luglio***

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato l'imminente emanazione di un apposito provvedimento che ne stabilisce il differimento.

È stato altresì diramato il comunicato stampa che ufficializza la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

È all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento, "di contenuto analogo a quello degli anni scorsi", contenente la proroga dal 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica) all'8 luglio 2013 del termine per il versamento, senza interessi, delle imposte derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013.

Slitta, invece, al 20 agosto 2013 (in considerazione del periodo feriale) il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo. Con riguardo a tale ultima scadenza, va ricordato che il DL 16/2012 ha "messo a regime" il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Come gli scorsi anni, il rinvio in esame dovrebbe ripercuotersi anche sugli altri versamenti collegati agli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (ad esempio, imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE, IVAFE, contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, ecc.).

Il differimento interessa, in base a quanto precisato nella risposta, esclusivamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Va sin d'ora segnalato come la formulazione letterale impiegata determini alcuni dubbi relativi all'ambito di applicazione della proroga in esame; in particolare, sotto il profilo soggettivo, parrebbe esclusa la possibile fruizione del beneficio da parte delle persone fisiche non soggette agli studi settore tenute, quindi, al versamento entro il 17 giugno del saldo per il 2012 e della prima rata di acconto del 2013 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni.

#### **Proroga per i contribuenti soggetti agli studi di settore**

In tal senso, depono la motivazione, sottolineata dallo stesso Ministero, alla base della richiesta di proroga; si ricorda, infatti, che, il suddetto provvedimento di proroga si pone l'obiettivo di fronteggiare le difficoltà operative legate alla determinazione delle imposte da versare, in considerazione della mancata predisposizione della versione definitiva del sistema informatico GE.RI.CO indispensabile per la compilazione e il calcolo degli studi di settore.

Al riguardo, al fine di consentire agli intermediari di avviare le attività di implementazione delle proprie procedure, viene però confermata la sostanziale definitività della versione di prova di GE.RI.CO.

Con riguardo ai termini per la presentazione e la trasmissione dei modelli 730/2013, la firma del DPCM 29 maggio 2013 conferma i seguenti differimenti:

- dal 31 maggio 2013 al 10 giugno 2013, per la presentazione dei modelli 730/2013 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato da parte dei contribuenti che possono avvalersi dell'assistenza fiscale, tipicamente lavoratori dipendenti, pensionati e alcuni titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto);
- dal 15 giugno 2013 al 24 giugno 2013, per la consegna al contribuente della copia del modello 730/2013 elaborato, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista);
- dal 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica) all'8 luglio 2013 per la trasmissione in via telematica dei modelli 730/2013 all'Agenzia delle Entrate, da parte dei CAF o dei professionisti che prestano assistenza fiscale.

### **Le novità del decreto "sblocca debiti"**

Il Decreto "sblocca debiti" contiene principalmente disposizioni in materia di sblocco dei debiti della Pubblica Amministrazione, al fine di consentire alla stessa di effettuare i pagamenti arretrati ed apportare, "benefici immediati e di rilievo per il sistema delle imprese e per le condizioni di liquidità dell'intero sistema economico nazionale".

In particolare è previsto:

- il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati al 31.12.2012 ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la predetta data;
- l'accantonamento ad uno specifico Fondo, di una quota di risorse per il pagamento dei debiti, aventi i predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti successivamente al 31.12.2012 ma entro il 30.9.2013.

Con riguardo all'estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31.12.2012, ciascun Ministero predisporrà un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico.

Le singole Amministrazioni provvederanno ad effettuare i pagamenti dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio di anzianità degli stessi. I piani di pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet "allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità".

L'importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30.6.2013 a mezzo posta elettronica.

Dal 2014 è innalzato da € 516.456,90 a € 700.000 del limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsabili.

Non subisce variazioni, e pertanto rimane fissato a € 1.000.000, il limite massimo di compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Limite compensazione	Fino al 2013	Dal 2014
Generalità soggetti	€ 516.456,90	700.000,00
Subappaltatori settore edile	1.000.000,00	1.000.000,00

### **Dilazione delle somme iscritte a ruolo Nuove regole Equitalia per gli importi fino a € 50.000,00**

*Art. 19 del DPR 602/73*

La vigente normativa prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento "esecutivo" possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l'accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall'entità del debito che si intende dilazionare.

Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, l'imposta di registro, l'IMU e i contributi INPS.

Equitalia, con il comunicato stampa dell'8.5.2013, ha reso noto che per i debiti di importo fino a 50.000,00 euro la rateazione verrà concessa su semplice richiesta di parte, senza il bisogno di produrre alcuna documentazione comprovante alcuna difficoltà finanziaria.

Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l'iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.

Il debitore può presentare la domanda di dilazione presso gli sportelli di Equitalia nonostante sia spirato il termine di 60

giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo". Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l'applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.

#### IMPORTI FINO A 50.000,00 EURO

Dall'8.5.2013, Equitalia concede la dilazione delle somme iscritte a ruolo, senza richiedere la documentazione relativa alla temporanea difficoltà finanziaria, per i debiti di importo fino a 50.000,00 euro, innalzando il numero massimo di rate concedibili a 72 mensilità.

La "soglia" dei 50.000,00 euro deve essere calcolata:

- al netto di eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori (ad esempio dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS);
- senza considerare l'importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo" non vengono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.

Queste considerazioni valgono per tutti i tributi, i contributi INPS e per tutte le tipologie di debitori, siano essi persone fisiche o altri soggetti.

#### IMPORTI SUPERIORI A 50.000,00 EURO

Per le dilazioni concernenti somme superiori a 50.000,00 euro, valgono i criteri che erano stati in precedenza forniti da Equitalia.

Pertanto, occorre differenziare la situazione:

- delle persone fisiche non imprenditori e degli imprenditori individuali che hanno adottato regimi fiscali semplificati;
- rispetto agli altri soggetti.

#### PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati (regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i "contribuenti minimi"), le istanze di rateazione sono esaminate prendendo in considerazione l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto dal DLgs. 109/98, utilizzato per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate).

Tale documento viene rilasciato, a seguito di specifica domanda:

- dai Comuni;
- dai Centri di assistenza fiscale (CAF);
- dalla sede INPS competente per territorio.

#### SOCIETÀ, ENTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

I soggetti interessati dai parametri che si stanno per evidenziare sono quindi:

- le società di capitali;
- le società cooperative e le mutue assicuratrici;
- le società di persone;
- gli enti commerciali e non commerciali;
- gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.

La situazione di difficoltà economica viene esaminata, alla luce delle direttive di Equitalia, tramite un'analisi finanziaria basata sul c.d. "indice di liquidità".

L'indice di liquidità è l'indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.

Equitalia precisa che:

- se tale indice è uguale o superiore a 1, non c'è il requisito della temporanea difficoltà;
- al contrario, in presenza di un indice inferiore a 1 è possibile concedere la dilazione.

Relativamente al numero delle rate, occorre procedere al calcolo del c.d. "indice Alfa", dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione prevista è la seguente:

- per Alfa compreso tra 0 e 2, massimo 18 rate;

- per Alfa compreso tra 2,1 e 4, massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6, massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8, massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 8,1, massimo 72 rate.

In merito alla documentazione da presentare, essa è indicata nei vari modelli di domanda presenti sul sito Internet di Equitalia, e varia a seconda del soggetto richiedente.

Tra l'altro, è necessario produrre:

- il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- l'ultimo bilancio approvato (per i soggetti tenuti a tale obbligo).

#### PROROGA DELLA DILAZIONE

È possibile che Equitalia riconosca una proroga della dilazione già concessa se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

- il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
- l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere accordata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi.

#### DECADENZA DALLA DILAZIONE ED EVENTUALE PROROGA

Attualmente, la dilazione concessa da Equitalia viene meno qualora il debitore ometta di pagare due rate consecutive del piano di rateazione.

In tal caso, l'azione di riscossione può essere intrapresa, così come le misure cautelari (si pensi ai fermi e alle ipoteche, queste ultime adottabili solo se il debito supera nel complesso 20.000,00 euro).

L'art. 2 co. 20 del DL 225/2010 e l'art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011 hanno però introdotto la possibilità, per Equitalia, di concedere dilazioni "in proroga" nelle ipotesi in cui:

- il debitore si sia reso inadempiente;
- il debitore dimostri il peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà finanziaria;
- la domanda di dilazione sia stata concessa fino al 28.12.2011.

Dette dilazioni possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Quindi, sembra corretto affermare che non ha rilievo la data dell'inadempimento ma quella in cui la prima dilazione è stata accordata, perciò possono fruire del beneficio, ad esempio, i contribuenti che hanno ottenuto la rateazione nel 2009 e abbiano omesso di versare due rate consecutive nel 2013.

### ***Bloccati i pignoramenti diretti su stipendi e pensioni***

Equitalia, con una lettera indirizzata agli amministratori delegati e direttori delle società partecipate, ha dichiarato che non vi saranno più pignoramento diretto sui conti correnti bancari o postali di lavoratori dipendenti e pensionati.

La nota interna stabilisce, con decorrenza immediata, che lo "stop" riguarda solo il prelievo sui conti correnti, e solo sotto il limite dei 5.000 euro di reddito da lavoro-pensione al mese mentre, per le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico, si procederà secondo le tradizionali regole: potrà essere pignorato 1/10 dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro e 1/5 sopra questa soglia.

In particolare, la lettera, con oggetto "pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati", prevede che, nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all'esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che, per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati, non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste.

Tali azioni, infine, saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5.000 euro mensili.

### **Novità in materia di versamento dell'IMU per il 2013**

*Artt. 1 e 2 del DL 21.5.2013 n. 54*

Con gli artt. 1 e 2 del DL 21.5.2013 n. 54 è stato sospeso il pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2013 per alcune tipologie di immobili.

Con l'art. 10 del DL 8.4.2013 n. 35, in corso di conversione in legge, vengono invece disciplinate le modalità per la determinazione dell'eventuale prima rata dell'IMU dovuta per il 2013.

In attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il DL 54/2013 sospende il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2013, scadente il 17.6.2013 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), in relazione alle seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali, di cui all'art. 13 co. 4, 5 e 8 del DL 201/2011.

Ai fini IMU, l'abitazione principale è definita come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell'IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:

- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicabilità del regime agevolato previsto per l'abitazione principale, assumono quindi rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Sotto un altro profilo, inoltre, l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un'abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), ai fini dell'IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante:

- iscrizione unitaria in Catasto dell'unità immobiliare risultante;
- attribuzione ad essa di un'unica rendita.

Ai fini dell'IMU, si intendono come pertinenze dell'abitazione principale, che possono beneficiare della sospensione del versamento della prima rata scadente il 17.6.2013, esclusivamente:

- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio di quest'ultima;
- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l'IMU va quindi versata entro l'ordinario termine del 17.6.2013.

Il DL 54/2013 introduce una clausola di salvaguardia secondo cui, entro il 31.8.2013, dovrà essere attuata una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare:

- che comprenda anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- che riconsideri l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale;
- che preveda anche la deducibilità dell'IMU pagata per gli immobili utilizzati per le attività produttive, ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013 (DEF), come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari;

- in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

Nel caso in cui tale riforma non venga attuata entro il predetto termine, la prima rata dell'IMU sospesa dovrà essere versata entro il 16.9.2013.

Entro il 17.6.2013, dovrà quindi essere versata la prima rata dell'IMU per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state contemplate dal DL 54/2013, ferme restando le previste ipotesi di esenzione.

A titolo esemplificativo, si tratta:

- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; dovrà essere chiarito se l'obbligo di versamento riguarda anche le relative pertinenze; come regola generale, infatti, le pertinenze seguono il regime del bene principale, anche se il dato letterale del DL 54/2013 potrebbe consentire la sospensione dell'IMU anche per le pertinenze degli immobili in esame, ovviamente nei limiti previsti per le abitazioni principali;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio:
  - le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "secondo case");
  - le abitazioni concesse in locazione;
  - le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale;
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale (si veda quando detto in precedenza);
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali;
- delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

L'art. 10 del DL 8.4.2013 n. 35, in vigore dal 9.4.2013 e in corso di conversione in legge, ha stabilito che:

- il versamento della prima rata dell'IMU, scadente il 17.6.2013, deve essere eseguito:
  - sulla base dei nuovi regolamenti e delle nuove deliberazioni comunali pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle finanze, alla data del 16.5.2013;
  - in mancanza di tale pubblicazione, sulla base del 50% dell'imposta dovuta, calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2012;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni e pubblicate dopo il 16.5.2013, avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 16.12.2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

In sede di conversione in legge del suddetto DL 35/2013, è stato invece stabilito che:

- il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2013 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2012;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 16.12.2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

#### AUMENTO DEL MOLTIPLICATORE PER I FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"

Si ricorda che, dall'1.1.2013, per la determinazione della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5 (immobili di banche e assicurazioni), il coefficiente moltiplicatore della rendita catastale, rivalutata del 5%, da utilizzare è incrementato da 60 a 65.

Con il DM 18.4.2013 sono invece stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo dell'IMU dovuta nel 2013 sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:

- classificabili nel gruppo catastale "D";
- non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.

#### MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24 "Ordinario";
- il modello F24 "Semplificato";
- il bollettino postale.

Si ricorda che, per gli anni 2013 e 2014, per la generalità degli immobili, ad eccezione di quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato.

## **Nuovo redditometro – Efficacia non retroattiva**

*Art. 38 del DPR 600/73*

In linea generale, il nuovo redditometro consente di ricostruire il reddito delle persone fisiche prendendo come riferimento le spese sostenute del corso dell'anno, e tale dato lo si ricava sia dalle informazioni presenti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria sia dalle spese medie che risultano dalle indagini ISTAT. Oltre alle spese, viene dato rilievo agli incrementi patrimoniali, al netto, però, dei mutui/finanziamenti e dei disinvestimenti effettuati nell'anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti.

Rimane ovviamente ferma la facoltà di prova contraria da parte del contribuente.

Il "nuovo" art. 38 del DPR 600/73 prevede che:

- l'ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
- la determinazione sintetica del reddito può essere eseguita in virtù di specifici "fatti indice", individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza;
- l'utilizzo della rettifica sintetica postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato;
- prima dell'emanazione dell'accertamento, occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
- dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d'imposta per le spese previste dalla legge.

L'imputazione del maggior reddito si basa sulle spese a vario titolo sostenute dal contribuente, e tale dato emerge principalmente da tre fattori:

- le spese relative a dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria in quanto presenti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria;
- le spese medie risultanti dalle indagini ISTAT;
- gli incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti.

È d'obbligo rilevare che, con tutte le criticità che possono essere mosse al nuovo redditometro, esso si palesa, sotto vari aspetti, maggiormente attendibile rispetto al precedente strumento.

L'art. 22 del DL 78/2010 stabilisce espressamente che il nuovo accertamento opera a partire dalle dichiarazioni presentate con riferimento all'anno 2009, e che pertanto non potrà avere efficacia retroattiva sugli anni precedenti.

Secondo una recente comunicazione dei vertici dell'Agenzia delle Entrate il redditometro ha l'obiettivo di intercettare forme di evasione spudorata e i finti poveri, pertanto l'attività di analisi dell'Agenzia delle Entrate sarà orientata verso i fenomeni economicamente più rilevanti di evasione.

Nel dettaglio, al fine di fornire un valore-limite di non rilevanza della posizione fiscale, i vertici delle entrate hanno dichiarato che uno scostamento fino a 1.000 euro mensili di spese (pertanto, fino a 12.000 euro all'anno) non assume rilevanza per i controlli del fisco. Viene, pertanto, stabilita una franchigia al di sotto della quale, per motivi di efficienza ed efficacia dei controlli, il fisco si orienta verso altri fenomeni più consistenti di evasione fiscale.

Riguardo all'imputazione delle spese, infine, i vertici delle Entrate rassicurano sul fatto che i contribuenti non dovranno conservare tutte le ricevute fiscali.

Appare più utile allo scopo di giustificare la spesa:

- provare che il finanziamento delle spese avviene con redditi diversi da quelli ottenuti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque esclusi dalla formazione del reddito;
- provare il diverso ammontare delle spese sostenute;
- provare che la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso dal contribuente;
- provare la diminuzione dei risparmi;
- fornire documentazione da cui emerge che il costo che gli viene addebitato è inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto.

Qualora il costo superi i 3.600 euro evidenziamo che non è necessario mantenere la documentazione relativa alla spesa, in quanto i dati affluiscono direttamente all'anagrafe

***Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi***

*Art. 29, co. 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008)*

Si ricorda che dal 1° giugno anche per le aziende di minori dimensioni è scattato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. L'adempimento, già realtà per le imprese più grandi, ora è stato esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, per le quali non sarà più valida l'autocertificazione. Datore di lavoro (compresi gli studi professionali, i negozi, gli uffici), responsabile del servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno così nuovi adempimenti da fare e nuovi moduli da utilizzare per completare la nuova procedura. Scadeva il 31 maggio la facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi.

Le nuove disposizioni prendono il via dall'articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il quale inizialmente, prevedeva che il datore di lavoro in questione avrebbe potuto autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate (da emanarsi con decreto interministeriale) e comunque non oltre il 30 giugno 2012. Quest'ultimo termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 dal DI 57/12.

Nel frattempo il decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 285 del 6 dicembre 2012. Il decreto differiva la sua entrata in vigore di ulteriori 60 giorni, anche perché tali procedure «devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del Tu».

La legge di stabilità 228/2012 all'articolo 1, comma 388, ha prorogato a sua volta l'autocertificazione (valutazione dei rischi) nel termine massimo "di salvaguardia" del 30 giugno 2013 nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure.

È intervenuto, infine, il ministero del Lavoro con la nota 2583 del 31 gennaio scorso, fissando il 31 maggio 2013 come data ultima per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per effettuare la valutazione con autocertificazione.

Infatti, di concerto tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, sono state introdotte le nuove procedure standardizzate per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi riferibili ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori.

La valutazione del rischio redatta in base alle procedure standardizzate in realtà, non differisce moltissimo dalla valutazione ordinaria (obbligatorie per aziende oltre i 50 dipendenti). Semplicemente il legislatore ha facilitato il compito del datore di lavoro attraverso una compilazione guidata delle quattro macro aree che compongono la valutazione:

1. descrizione dell'azienda;
2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. In questo ambito dovranno essere identificate le mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati, in relazione ai pericoli individuati, nonché l'individuazione degli strumenti informativi di supporto, per l'effettuazione della valutazione dei rischi (esempio: registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, liste di controllo, eccetera).
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, mediante l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione; ove non risulti che queste misure siano state attuate, il datore di lavoro dovrà provvedere con provvedimenti immediati.

Il documento dovrà infine contenere la definizione del programma di miglioramento, prevedendo l'individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e delle procedure per l'attuazione di tali misure.

Non si tratta però di compilare una semplice check list, ma è indispensabile una descrizione analitica, in particolare dell'individuazione dei fattori di rischio e dei sistemi di prevenzione. Ad esempio individuati i lavori in quota come "famiglia di pericoli", si indicheranno come possibili rischi la caduta dall'alto, lo scivolamento e la caduta di materiali e, come rimedi, l'obbligo dei lavoratori di essere assicurati con imbragature o cinture di sicurezza, l'utilizzo di calzature di sicurezza idonee, la segregazione del ponteggio per evitare la caduta dei materiali, il divieto di abbandonare i materiali sul ponteggio. E così per ogni tipologia di rischio, in ciò aiutati dalla modulistica estremamente chiara predisposta dal

ministero del Lavoro e allegata al decreto.

Inoltre le procedure indicano in modo specifico la necessità di personalizzare al massimo la valutazione del rischio: a ogni mansione deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al Dvr (libro unico, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda, per una valutazione "personalizzata" dei profili di rischio. Il documento deve essere custodito presso ogni unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

Come le valutazioni dei rischi ordinarie, anche a quella predisposta utilizzando le procedure standardizzate deve essere attribuita data certa, o attraverso la firma congiunta di datore di lavoro, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione oppure attraverso posta certificata o altri mezzi riconosciuti dalla legge.

Per quanto riguarda la data certa, l'allegato al decreto ministeriale 30 novembre 2012, suggerisce che possa essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del Rspg, Rls o Rlst, e del medico competente, ove nominato. In assenza di tali figure, la data certa va documentata con posta elettronica certificata o altra forma prevista dalla legge.

In quest'ultima ipotesi il ministero, ritiene validi:

- il ricorso alla cosiddetta "auto prestazione" presso gli uffici postali, prevista dal Dlgs 261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico;
- apposizione della marca temporale sui documenti informatici (articolo 15, comma 2, della legge 59/97);
- apposizione di autentica del documento, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità della legge notarile;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Malgrado la legge non preveda espressamente l'applicazione della sanzione in caso di omessa apposizione della data certa sul documento, il ministero, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale, ritiene che la circostanza possa «costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal Testo Unico». Se così fosse, ma la soluzione appare quanto meno discutibile, la circostanza configurerebbe il reato più grave in materia di sicurezza punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

L'omessa o incompleta valutazione del rischio comporta sanzioni penali importanti ma generalmente risolvibili con l'oblazione. Ma il vero pericolo nel l'omessa o non adeguata valutazione del rischio è quello di incorrere nell'imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo se si verifica un infortunio ricollegabile alla omessa o incompleta valutazione.

**Lo studio invita tutti i clienti a contattare le rispettive associazioni di categoria o le società di consulenza di cui già ci si avvale nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro per verificare gli adempimenti ed ottemperare alle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi.**

***Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro  
delle imprese dell'indirizzo PEC entro il 30.6.2013  
Istituzione dell'elenco pubblico INI-PEC***

*L'art. 5 co. 1 e 2 del DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. 17.12.2012 n. 221*

L'art. 5 co. 1 e 2 del DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. 17.12.2012 n. 221, ha previsto l'obbligo per le imprese individuali di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale obbligo era già stato previsto, dall'art. 16 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, per:

- le imprese costituite in forma societaria (co. 6 e 6-bis);
- i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge statale (co. 7 e 7-bis);
- le Pubbliche Amministrazioni (co. 8).

L'art. 16-bis co. 5 del suddetto DL 185/2008, inoltre, ha previsto un servizio di comunicazione elettronica specifico tra cittadino e Pubblica Amministrazione (c.d. "PEC del cittadino").

Infine, l'art. 5 co. 3 del citato DL 179/2012 ha previsto l'istituzione dell'"Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti" (INI-PEC); si tratta di un pubblico elenco volto a favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti, in modalità telematica, tra la Pubblica Amministrazione e le imprese e i professionisti.

#### OBBLIGO DELLA PEC PER LE SOCIETÀ

Tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare, nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o *"analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"* (art. 16 co. 6 del DL 185/2008).

Ai sensi dell'art. 16 co. 6-*bis* del DL 185/2008, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa della sua integrazione.

Secondo l'art. 2630 co. 1 primo periodo c.c., infatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio:

- omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese;
- ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni di cui all'art. 2250 co. 1 - 4 c.c.

Nel caso in cui siano trascorsi i suddetti 3 mesi di sospensione e la società non abbia ancora comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'ufficio del Registro delle imprese deve respingere la domanda.

#### OBBLIGO DELLA PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Per le imprese individuali, l'obbligo di comunicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese ha termini diversi, stabiliti dal citato art. 5 del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221.

Per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese (o all'albo delle imprese artigiane) successivamente al 19.12.2012 devono indicare, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), immediatamente nella pratica di iscrizione.

Per le imprese individuali già iscritte al 19.12.2012, la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) va effettuata al competente ufficio del Registro delle imprese entro il 30.6.2013.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) va effettuata:

- per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di "Comunicazione Unica");
- anche contestualmente a qualsiasi altro adempimento presso il Registro delle imprese.

In caso di domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto ad iscriverne il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'ufficio del Registro delle imprese, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda fino all'integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque, per 45 giorni.

Trascorso tale periodo di sospensione di 45 giorni, la domanda si intende non presentata.

#### INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI (INI-PEC)

L'art. 5 co. 3 del DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. 17.12.2012 n. 221, ha inserito l'art. 6-bis nel DLgs. 7.3.2005 n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), che istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti" (INI-PEC).

L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal Ministero dello Sviluppo economico, che si avvale di InfoCamere, ed è suddiviso in due sezioni:

- la prima, denominata "Sezione Imprese", contenente le seguenti informazioni: provincia; codice fiscale; ragione sociale/denominazione; indirizzo PEC;
- la seconda, denominata "Sezione Professionisti", contenente le seguenti informazioni: provincia; Ordine o Collegio professionale; codice fiscale; nominativo; indirizzo PEC.

La "Sezione Imprese" dell'INI-PEC è realizzata attraverso estrazione massiva dal Registro delle imprese delle informazioni relative alle imprese, sia costituite in forma societaria che individuali, le quali:

- risultano attive;
- hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC in attuazione delle suddette disposizioni (DL 185/2008 e DL 179/2012).

L'aggiornamento delle informazioni contenute nella "Sezione Imprese" avviene ad opera di Info-Camere, tramite l'acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a:

- imprese già presenti nell'INI-PEC;
- imprese di nuova costituzione;
- imprese cessate.

Tale aggiornamento avviene:

- per i primi 6 mesi, ogni 30 giorni;
- successivamente, con frequenza giornaliera.

La "Sezione Professionisti" dell'INI-PEC è realizzata attraverso il trasferimento in via telematica ad InfoCamere, da parte degli Ordini e Collegi professionali, degli indirizzi di posta elettronica certificata detenuti in attuazione delle disposizioni del DL 185/2008.

Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella "Sezione Professionisti", gli Ordini e Collegi professionali provvedono a comunicare ad InfoCamere, per via telematica, le variazioni intervenute relative a:

- professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;
- professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;
- professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale.

Tale aggiornamento avviene:

- per i primi 6 mesi, ogni 30 giorni;
- successivamente, con frequenza giornaliera.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e a tutti i cittadini:

- tramite l'apposito Portale telematico, che sarà pronto per il 19.6.2013;
- senza necessità di autenticazione.

L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC, al fine di acquisire l'apposito indirizzo PEC, avviene attraverso uno dei seguenti parametri di ricerca:

- per le imprese: codice fiscale o, in alternativa, provincia + ragione sociale/denominazione;
- per i professionisti: codice fiscale o, in alternativa, provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo.

***Soggetti che svolgono l'attività di mediatore, di agente o rappresentante di commercio  
Aggiornamento della posizione al Registro delle imprese e al REA  
Proroga al 30.9.2013***

*artt. 73, 74, 75, 76 e 80 DLgs. 59/2010*

Con il DLgs. 26.3.2010 n. 59 è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In attuazione degli artt. 73, 74, 75, 76 e 80 del suddetto DLgs. 59/2010, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) dei soggetti esercenti, rispettivamente:

- l'attività di mediatore commerciale e di affari, disciplinata dalla L. 3.2.89 n. 39, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- l'attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- l'attività di mediatore marittimo, disciplinata dalla L. 12.3.68 n. 478, a seguito della soppressione del relativo ruolo interprovinciale presso le Camere di commercio;
- l'attività di spedizioniere, disciplinata dalla L. 14.11.41 n. 1442, a seguito della soppressione del relativo elenco autorizzato presso le Camere di commercio.

In relazione ai soggetti già operanti alla suddetta data del 12.5.2012, l'aggiornamento della posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) doveva avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dei suddetti decreti ministeriali del 26.10.2011, cioè entro il 12.5.2013.

Con il DM 23.4.2013, infatti, il Ministro dello sviluppo economico ha prorogato le scadenze in esame al 30.9.2013.

Resta fermo che il mancato rispetto del nuovo termine del 30.9.2013 comporta l'inibizione alla continuazione dell'attività.

#### SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE COMMERCIALE E DI AFFARI

I soggetti esercitanti l'attività di mediatore commerciale e di affari, disciplinata dalla L. 3.2.89 n. 39 (es. agenti immobiliari), già iscritti nel relativo ruolo presso le Camere di commercio alla data del 12.5.2012, devono aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), a seguito della soppressione di tale ruolo.

A tali fini, le imprese attive ed iscritte nel ruolo dei mediatori di cui alla suddetta L. 39/89, alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" del nuovo modello "Mediatori", per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, entro il 30.9.2013.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta l'emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

Le persone fisiche iscritte nel ruolo dei mediatori di cui alla suddetta L. 39/89, ma che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la sezione "Iscrizione apposita sezione (Transitorio)" del suddetto modello "Mediatori";
- inoltrarla in via telematica al competente ufficio del Registro delle imprese, entro il 30.9.2013.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, mediante la presentazione:

- della "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA);
- entro il 12.5.2016.

#### SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

I soggetti esercitanti l'attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204, già iscritti nel relativo ruolo presso le Camere di commercio alla data del 12.5.2012, devono aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), a seguito della soppressione di tale ruolo.

A tali fini, le imprese attive ed iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti di cui alla suddetta L. 204/85, alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" del nuovo modello "ARC" (approvato dal relativo DM 26.10.2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, entro il 30.9.2013.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta l'emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

Le persone fisiche iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti di cui alla suddetta L. 204/85, ma che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la sezione "Iscrizione apposita sezione (Transitorio)" del suddetto modello "ARC";
- inoltrarla in via telematica al competente ufficio del Registro delle imprese, entro il 30.9.2013.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, mediante la presentazione:

- della "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA);
- entro il 12.5.2017.

#### COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Le successive modifiche riguardanti l'attività di agente o rappresentante di commercio o il personale ad essa adibito devono essere comunicate:

- all'ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio;
- entro 30 giorni dall'evento;
- mediante la compilazione della sezione "Modifiche" del suddetto modello "ARC", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**